

**TRIBUNALE di ROMA**  
XIV sezione civile- sezione fallimentare  
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

**Premesso che**

-) la ricorrente ( di seguito anche ) in data 13.12.2022, nel rispetto del termine prorogato *ex art. 44 co 1 lett.a) d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CCII )*, ha depositato proposta di concordato preventivo con il piano e l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, chiedendo

- di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo alle condizioni ivi esposte;
- la determinazione della somma da depositare *ex art 47 co 2 lett d) CCII* nella misura massima delle spese **di giustizia ritenute necessarie per l'intera procedura, da essa stimate nell'importo di euro 16.232.663,00;**
- ove ritenuto necessario la concessione del termine *ex art 47 co 4 CCII* per apportare eventuali integrazioni al piano ovvero produrre nuovi documenti;
- la proroga *ex art 55 co 4 CCII* fino al 16.08.2023 del termine di 4 mesi per il quale le misure protettive *ex art 54 co 2 CCII* sono state confermate;

-) con decreto datato 14.12.2012 il Tribunale ha chiesto ai commissari motivato parere, oltre che sulla richiesta di proroga *ex art 55 co 4 CCII* delle misure protettive in essere, altresì, *ex art 47 co 1 lett.a) CCII*, circa l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

-) con decreto del 16.12.2022 il Tribunale ha prorogato le misure protettive *ex art.* 54 co 2 primo e secondo periodo CCII fino al 16.08.2023;

-) in data 9.01.2023 la società proponente ha depositato memoria integrativa contenente chiarimenti alla proposta e al piano e informazioni circa la rimessione alla Corte costituzionale da parte del TAR Lazio, con decisione del 29.12.2022 assunta nell'ambito dei giudizi amministrativi da essa promossi con riferimento alla risoluzione della concessione autostradale per grave inadempimento, della questione di legittimità costituzionale dell'art 7 *ter* del d.l. 68/2022;

-) in data 11.01.2023 i commissari hanno depositato motivata relazione conclusa con “ ***.parere positivo all'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo...***” ed in cui, infine, hanno rimesso al Tribunale “ .. *la decisione in ordine al se condizionare l'ammissione alle preve modifiche e integrazioni del piano e della proposta concernenti (a) il deposito della documentazione mancante, ex art. 289 CCI, nonché dell'elenco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 290, degli atti infragruppo compiuti nei cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza di concordato con riserva (cfr. retro, § 6.1.); (b) la composizione ed il trattamento da riconoscere ai creditori di cui alla classe n. 3 (cfr. retro, § 6.3.)12; il trattamento da riconoscere ai creditori della classe n. 4 (retro, §§ 6.3. e 6.5.); oppure ammettere direttamente il debitore, richiedendo allo stesso, nell'ambito dello stesso provvedimento di apertura, di procedere con le opportune modifiche ed integrazioni”;*

-)in data 31.01.2023 **l'ufficio del PM presso il Tribunale di Roma** ha depositato nota con cui ha espresso **parere negativo all'apertura del concordato preventivo** come proposto dalla ricorrente , in quanto alla stregua degli artt 7 bis e 7 ter del dl. n. 168/2022 **l'indennizzo ad essa spettante per l'anticipata** risoluzione della concessione autostradale : a) è determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture ( di seguito anche Mit) e non è da **essa richiesto, seppure sulla base dell'asseverazione della società** quale primaria societa' di revisione ,come previsto dalla norma, e che ha ritenuto congrua la sua stima nella misura di euro 2.093.800,00 ; b) deve essere decurtato anche del risarcimento **del danno da essa causato al concedente con l'inadempimento, e dunque non solo dell'importo**

del prezzo di concessione ancora non maturato , pari ad euro 502.854.811 come ipotizzato dalla società in ricorso; c) **incontra il limite dello stanziamento a tal fine previsto dall'art. 7 bis d.l. n 68/2022** nella misura di soli euro 500.000.000,00;

-) **con decreto recante la data dell'8.02.2023, il Tribunale ha assegnato alla società** proponente, *ex artt 47 CCII co 1 e 4, secondo periodo e 87 co 3 CCII* , termine fino al 24 02 2023 per integrazioni al piano e alla documentazione depositata, e ai commissari termine fino al 1.03.2023 per un motivato parere sulle integrazioni depositate;

-) in data 24.02.2023 la proponente ha depositato memoria integrativa , di riscontro ai rilievi del Tribunale, unitamente al piano ( doc. 2 bis) e all'attestazione ( doc. 15 bis) per l'effetto aggiornati, nonché ad ulteriore documentazione;

-) in data 27.02.2023 i commissari hanno depositato motivato parere sulle integrazioni della proposta, del piano, dell'attestazione e della documentazione depositate dalla proponente, esprimendo nuovamente “ ***..parere positivo all'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo ..***” e tuttavia segnalando “ *Per completezza.....l'errore materiale dato dall'indicazione dell'esclusione dal voto dei creditori di Classe n. 4 (Enti Previdenziali), di cui si era già dato conto nel parere ex art. 47, co. 1; così come .... l'errore, questa volta concettuale, dato dalla ritenuta esclusione dal voto dei creditori di Classe n. 7 (ANAS)...*” ma con la precisazione per cui “ *.. si tratta di questioni, entrambe, che esulano dal giudizio di ammissione, l'attribuzione del diritto di voto discendendo direttamente dalla legge, ed essendo rimesso alla sola autorità giudiziaria il compito di darne attuazione*” ( enfasi propria del testo trascritto);

-) nelle successive date del 28.02.2023 e del 1.03.2023 la proponente ha depositato l'ulteriore documentazione ricevuta dall'Inps, e da ultima la certificazione dei debiti contributivi *ex art 363 CCII alla data del 22.02.2023* nonché, in entrambi case, note a firma dell'attestatore prof. Alberto Dello Strologo che hanno confermato le conclusioni già esposte, indicando la suddetta certificazione un importo complessivo dei debiti contributivi alla data del 16.08.2022, di presentazione della domanda prenotativa di concordato *ex art 44 CCII* , di

importo ( euro 925.269,15 comprensivi di sanzioni ed interessi ), inferiore rispetto a quello assunto nel piano ( euro 1.003.861,00 comprensivi di sanzioni ed interessi ), e che è stato confermato a fini prudenziali.

\*\*\*

**Rilevato che**

-) **per effetto delle integrazioni** depositate in data 24.02.2023, la **proposta ed il piano di concordato** presentati da **prevedono**, in sintesi :

\* **la formazione di n. 13 classi** ( da 1 a 12 oltre la classe 8 bis, aggiunta con le integrazioni del 24 02, in conformità con il disposto *ex art 85 co 2 CCII*), di cui le classi da 8 a 12 di grado chirografario, fermi i crediti prededucibili stimati in euro 28.003.382,00 e di cui è indicato il **pagamento alla data di omologa del concordato e ‘ per cassa’** ;

\* **la soddisfazione integrale dei crediti di tutte le classi**, mediante pagamento con la liquidità disponibile, limitatamente ai creditori privilegiati generali e speciali e, con riferimento al creditore privilegiato della Classe 3 e ai creditori chirografari delle Classe 8, 8-bis, 9, 10, 11 e 12, **mediante l’attribuzione di Strumenti Finanziari Partecipativi** (di seguito anche Sfp) emessi per il valore nominale di tali crediti, e ai quali sono connessi diritti **patrimoniali sull’incasso del credito della proponente avente ad oggetto l’ “ ..Indennizzo da Subentro dal ”** ( *cfr* pg 14 piano integrato);

-) in particolare, queste sono **le classi** in cui sono stati suddivisi i crediti nei confronti della proponente preesistenti alla data di proposizione della domanda prenotativa di concordato, con le correlative previsioni circa tempi e **modalità di pagamento nonché circa l’esclusione o l’attribuzione del voto in dipendenza della loro soddisfazione immediata o meno, per tutti** essendo nominalmente integrale ( *cfr* tabella di sintesi a pg. 14 del piano integrato nonché, per la descrizione delle singole classi : pg 156 e ss):

\* **Classe 1** :Dipendenti per euro 9.325.407,00 *ex art 2751 bis, comma 1, n. 1 c.c* con **pagamento per cassa alla data dell’omologa del Concordato ( pagamento comprensivo di interessi legali maturati fino alla data di omologa ma inclusi in un generico fondo rischi di natura privilegiata ) – priva di voto-**;

^^^

\* **Classe 2** :Professionisti per euro 3.104.174,00 *ex art 2751 bis*, comma 1, n. 2 c.c ed Artigiani e società cooperative per euro 292.443,00 *ex art 2751 bis*, comma 1, n. 5 c.c , con **pagamento per cassa entro un anno dall'omologa ( pagamento comprensivo di interessi legali maturati fino alla data di omologa ma inclusi in un generico fondo rischi di natura privilegiata )** - con voto-;

^^^

\* **Classe 3**: , quale società garante *ex d.lgs n. 123/98*, per l'importo di euro 34.759.013,00 di e cioè uno degli istituti di credito che in data 25 febbraio 2011 hanno sottoscritto con la proponente un contratto di finanziamento ( di seguito anche *Project Financing*), così impegnandosi a concedere a un finanziamento per complessivi euro 570.500.000, suddiviso in più linee di credito in relazione alla gestione della rete autostradale in concessione; il **credito di regresso di , nell'ipotesi di escussione della garanzia, allo stato non ancora avvenuta** , è soggetto alla disciplina *ex art. 9 del d.lgs n. 123/98 ( cfr pg 34 del piano integrato) – con attribuzione di Sfp (denominati anche “SFP D.lgs.123”)* cui è connesso un corrispondente diritto patrimoniale sui residui attivi disponibili oltre che sul Credito da Indennizzo da Subentro (“Apporto”), il cui rimborso è antergato rispetto ai diritti spettanti al creditore ente previdenziale di cui alla Classe 4 e agli altri portatori di Sfp inclusi nelle classi che seguono ( *cfr pg 157 del piano integrato, nonché con riferimento agli Sfp pg 173 e ss del piano integrato*) – con voto-;

^^^

\* **Classe 4** : Crediti previdenziali per euro 1.009.814 *ex art 2753 c.c.* , inclusi gli oneri per eventuali sanzioni ed interessi per il ritardato versamento rispetto alla data di originaria scadenza, con **pagamento per cassa entro un anno dall'omologa del concordato garantito, nell'ipotesi in cui a tale data tali crediti siano** rimasti privi di soddisfazione, da

, la quale esercita il controllo indiretto sulla proponente relativamente al 98% del suo capitale; infatti, in data 24.02.2023 ha sottoscritto tale impegno ( doc. 32 depositato in data 24.02.2023), **condizionato sospensivamente all'omologazione della proposta e del piano di concordato e risolutivamente alla risoluzione ovvero all' annullamento del concordato preventivo con sentenza emessa nei dodici mesi successivi alla data di omologa del concordato - priva di voto- ;**

\* **Classe 5** : Crediti tributari privilegiati *ex art. 2752 comma 1 c.c.* per euro 1.231.592,00 soddisfatti alla data di omologa, con inclusione degli oneri per eventuali sanzioni ed interessi per il ritardato versamento rispetto alla data di originaria scadenza, mediante compensazione con crediti tributari della proponente maturati in misura maggiore negli esercizi precedenti e in quello in corso (  *cfr* pg 160 del piano integrato) – priva di voto -;

^^^

\* **Classe 6** : Crediti degli Istituti di credito partecipanti al menzionato \_\_\_\_\_, titolari di diritti di pegno su taluni conti correnti della Società, nonché di privilegio speciale *ex art. 46 del TUB* su taluni attivi aziendali (attrezzature, magazzino e liquidità), nel limite del valore del loro presunto realizzo : soddisfazione per euro 7.454.066 mediante assegnazione, alla data di omologa del concordato, delle somme depositate nei conti correnti vincolati , e per 7.921,00 al momento della liquidazione dei beni oggetto di privilegio speciale, oltre interessi al tasso legale per i successivi 12 mesi dalla data di presentazione del ricorso *ex art 44 CCII* - priva di voto -;

^^^

\* **Classe 7** : credito di \_\_\_\_\_ . *ex art 7 ter co 12 del d.l, n. 68/2022* indicato nella misura di euro 326.392.230,00 “ *..per rate del prezzo di concessione dovute e non ancora versate dalla \_\_\_\_\_* **... alla data dell'8 luglio 2022**”e che “  *Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a trattenere sull'importo..*” “ *previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*”, – priva di voto - ;

^^^

\* **Classe 8** : Crediti degli Istituti di credito titolari di cause legittime di prelazione o comunque **privilegiati, per la parte non soddisfatta dall'attribuzione delle somme dei conti correnti vincolati e ricavate dalla vendita dei beni oggetto di privilegio speciale, per un importo complessivo di euro 333.882.852,00, con esclusione della porzione di credito di \_\_\_\_\_ garantita da \_\_\_\_\_ ( la restante porzione di credito di \_\_\_\_\_ di euro 29.590.149,00, è invece compresa in tale classe) : soddisfazione mediante attribuzione di Sfp (denominati anche “*SFP ex PF*”) per l'intero valore del credito (“*Apporto*”) con il diritto patrimoniale sull'incasso del Credito da Indennizzo da Subentro, con remunerazione alle condizioni previste nel Regolamento ed il cui rimborso avverrà in misura proporzionale**

e antergato alle ragioni di credito dei portatori degli Sfp distribuiti ai creditori delle Classi 9 e 10 ma postergato rispetto a quelli attribuiti alla Classe 3( ) – con voto -;

^^^

\* **Classe 8 bis** : e, limitatamente alla porzione di credito, di euro **34.759.013,00 garantita da** e per il periodo antecedente all'escussione della **garanzia : soddisfazione mediante attribuzione di Sfp (denominati anche "SFP ex PF")** alle stesse condizioni previste per la classe 8 ma che, **nell'ipotesi in cui Società Generale escuta la garanzia di** , saranno **annullati per essere sostituiti con SFP D.lgs. 123 a beneficio di** – con voto -;

^^^

\* **Classe 9** :Crediti di diversi da quelli della Classe 7 quantificati in euro 62.228.5787 e Crediti del Mit quantificati in euro 11.420.546 ( costituiti dalla quota del canone annuo di concessione residua rispetto a quella del 42% normativamente attribuita ad , canone annuo a sua volta pari, in base alla convenzione di concessione, al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza della società proponente): **soddisfazione mediante attribuzione di Sfp (denominati anche "SFP ex CU") attributivi di un diritto di rimborso proporzionale e realizzabile con il principio del c.d. pari passu** rispetto a quello degli Sfp destinati ai creditori della Classe 10 ed inoltre postergato rispetto a quello previsto per gli Sfp attribuiti alle Classi 3 e 8 ( cfr pg 103 e ss e 166-167 del piano integrato; pg 44 e ss attestazione integrata ) – con voto -.

^^^

\* **Classe 10** :Crediti originariamente chirografari, comprensivi dei crediti di ( cfr pg 102 e ss del piano integrato) derivanti da cessione notarile di crediti anche futuri del 19.12.2019, **quantificati allo stato in euro 1.293.645,00 residui dopo l'incasso dell'8.09.2022, sul conto dedicato di** , **di uno dei crediti anticipati per euro 11.623.545,00**, e comprensivi altresì dei crediti dei fornitori chirografari per euro **11.567.869,00 : soddisfazione mediante attribuzione di Sfp (denominati anche "SFP ex Chirografi")** con diritto di rimborso realizzabile con il principio del c.d. *pari passu* con i creditori di cui alla Classe 9.- con voto -.

^^^

\* **Classe 11** : Crediti delle società collegate, quantificati in euro 95.886.439,00, derivanti da prestazioni rese in esecuzione di appalti loro commissionati dalla proponente per la manutenzione e gestione **dell'infrastruttura in concessione, e di cui quello di Infraengineering s.r.l. per euro 57.849.476,00 comprensivo del compenso per l'assistenza alla progettazione di interventi** la prospettiva del cui saldo è subordinata alla sua approvazione da parte dell'ente concedente: soddisfazione mediante attribuzione di Sfp con diritti di rimborso postergati, anche a rispetto a quelli degli Sfp emessi per i creditori delle Classi: 3, 8, 9 e 10, e cioè realizzabili solo con le somme derivanti dal Credito da Indennizzo da Subentro residue dopo la soddisfazione dei crediti prededucibili e degli Sfp emessi per le classi dei creditori antergate ( cfr pg 109 e ss e pg 168 del piano integrato) – priva di voto - .

^^^

\* **Classe 12** : Crediti nei confronti delle società controllanti e , quantificato in euro 45.134.547,00, la cui realizzazione è legalmente postergata rispetto a quella di tutti i creditori attuali e potenziali prededucibili e quelli appartenenti alle altre classi di creditori: soddisfazione mediante attribuzione di Sfp con diritti di rimborso postergati, subordinati a quelli attribuiti ai creditori delle classi precedenti – priva di voto - .

-) La proposta concordataria prevede quale **tempo massimo di sua esecuzione quello “ ..di circa un anno a partire dalla data di presunta omologazione del concordato, prevista entro il 30.06.2023 e, dunque, fino al 30.06.2024 ..”** ( **pg. 345 attestazione integrata: all.- 15bis del 24.02.2023;cfr altresì pg. 169 del piano**), in quanto, come visto, **già alla data dell'omologa è prevista la realizzazione:**

- a) per cassa, dei crediti prededucibili e dei crediti dei dipendenti della classe 1;
  - b) mediante attribuzione degli Sfp ai crediti delle classi 3, 8, 8bis, 9, 10, 11 e 12 che ne sono destinatari;
  - c) mediante compensazione con i debiti tributari dei crediti tributari della classe 5;
  - d) mediante realizzazione degli attivi oggetto di pegno, dei crediti degli istituti di credito della classe 6 così garantiti,
- mentre il tempo massimo di **12 mesi dalla data dell'omologa** è previsto solo

- I) per i crediti dei professionisti e degli altri privilegiati della classe 2 , da realizzare per cassa;
- II) per i crediti previdenziali della classe 4., da realizzare per cassa;

-) Una menzione a parte anche con riferimento ai **tempi di realizzazione** ,si impone per i **crediti dell'Anas da corrispettivi di concessione ' dovuti e non ancora versati alla data dell' 8.07.2022'** ex art. 7 ter co 12 d.l. n. 68/2022 che compongono, come visto, la classe 7 : in questo caso, infatti, è sempre la normativa primaria derivante dal combinato disposto dell'art 7 bis co 1 e 7 ter co 12 a prevedere che il Mit determini con decreto il credito da indennizzo spettante a quale concessionaria entro 12 mesi dall'estinzione della concessione , e dunque, nel caso di specie, entro il 7.07.2023, e proprio in questo momento trattenga su tale importo gli importi dei suddetti crediti di , provvedendo esso stesso, Mit, al relativo pagamento con modalità da quest'**ultimo concordate con**

-) Ancora con riferimento all'aspetto temporale della proposta concordataria, l'attestazione precisa che " .. *...sono state formulate le proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie sino al 31.12.2027, poiché è comunque previsto che gli strumenti finanziari partecipativi attribuiti nel 2024 vengano rimborsati entro il 2027*" ( pg. 345 attestazione integrata: all.-15bis cit).

-) **Gli strumenti finanziari partecipativi, definiti nel piano " quasi obbligazioni"** ( cfr pg. 173 e ss del piano integrato, all. 2bis del 24.02.2023, cit. nonché attestazione integrata, pg 327 e ss : all. 15bis ), sono titoli rappresentati da certificati cartacei nominativi suscettibili di frazionamento in caso di eventuale trasferimento, saranno sottoscritti dai creditori interessati **in ragione dell'apporto di ciascun beneficiario corrispondente al credito** in essere alla data di riferimento e sono disciplinati da regolamenti, i quali, depositati con il ricorso, sono specifici e differenziati per le singole classi in cui i crediti sono stati distribuiti, e dunque espressivi di *rating* o gradi di *priority* correlativamente differenziati , ma aventi tutti una parte generale comune relativa ai principi in materia di relativi diritti patrimoniali ed amministrativi.

-) Il trasferimento di tali titoli è previsto al punto 3 dei Regolamenti solo in favore di banche, **intermediari, finanziari, SPV, fondi, e/o altri soggetti analoghi**, “ *..purché (a) non si trovino, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto con gli interessi della Società, (b) non siano protestati, falliti, soggetti a provvedimenti di condanna penali; (c) siano patrimonialmente e finanziariamente solidi*”;

-) **l’attribuzione degli Sfp, prevista alla data dell’omologa del concordato, costituisce una datio in solutum** e dunque adempie di per sé le obbligazioni concordatarie, estinguendo i correlativi debiti di nei confronti dei beneficiari i quali acquisiscono un diritto che consente di ottenere il rimborso attraverso i proventi derivanti dalla disponibilità di cassa **ovvero dall’incasso del Credito da Indennizzo** oltre agli eventuali interessi nei limiti e nella misura in cui gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2028, saranno riconosciuti dal Mit a valere sul Credito da Indennizzo.

-) Riguardo ai creditori della Classe 3 ( ), delle Classi 8 e 8-bis ( Istituti di credito) gli Sfp sono caratterizzati dal beneficio della antergazione rispetto a quelli che saranno attribuiti ai creditori delle Classi 9 ( e Mit) e 10 creditori chirografari).

-) Infine, con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità relative, rispettivamente, ex art 85 co 2 CCII , alla suddivisione obbligatoria in classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, e alla stregua degli artt. 84 co 5 e 88 co 1 e 2 CCII, al trattamento previsto per i creditori con **cause di prelazione e tra questi quelli previdenziali per l’ipotesi, come nel caso d specie, di proposta di transazione, il piano integrato, da un canto, ha introdotto la nuova classe 8 bis per la parte di credito di** garantita ex d.lgs n. 123/98 da

**e dall’altra richiama l’attenzione sul fatto che i crediti privilegiati beneficiano dell’esecuzione pressochè istantanea tramite pagamenti per cassa viceversa non realizzabile nell’ambito della liquidazione giudiziale, mentre l’attestatore ha evidenziato ( cfr piano integrato, pg. 181 ; attestazione integrata: doc. 15bis , cit pg 364 e ss ) “ .. come lo stato di crisi della Società sia un evento recente derivante dal venir meno della Concessione, pertanto, fermo restando che non sono state poste in essere operazioni straordinarie, non**

*appare vi siano elementi per i quali si possa ritenere che le operazioni poste in essere ... possano essere oggetto di azioni revocatorie, o alla base dell'avvio di azioni risarcitorie. Da ultimo, si rappresenta che nell'ipotesi della liquidazione giudiziale, la Società non potrebbe contare sulla somma che il socio si è impegnato a erogare per far fronte al pagamento della debitoria previdenziale (circa euro 1 milione), nel caso in cui le risorse finanziarie nel 2024 non fossero sufficienti...*" ( cfr, ivi pg. 369).

\*\*\*

**Considerato, dal punto di vista normativo, che**

**a.con riferimento alla disciplina del concordato preventivo di cui al CCII**

-) **a norma dell'art. 47 co 1 CCII** “ *1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:*

*a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati” ;*

-) **l'art 87CII , rubricato “ Contenuto del piano di concordato” , elenca elementi – “ 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente...” –** che proprio perché destinati a delineare il contenuto minimo del piano appaiono qualificabili come prescritti a pena di inammissibilità;

-) con **specifico riferimento alla formazione delle classi**, **l'art.85 CCII** dispone, per quanto qui interessa,

- **al co 2 che** “*La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria .... per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate”*
- **al co 4 “ Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione” ;**

-) quanto al trattamento normativamente riservato ai crediti con causa di prelazione, il **art 84 co 5 CCII dispone che** “ *I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario*”;

-) con specifico riferimento al **concordato liquidatorio l’art. 84 co 4 CCII prevede che** “*Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo ...*”;

-) **relativamente all’eventuale appartenenza della proponente ad un gruppo d’imprese, l’art 289 CCII dispone che** “ *La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. L’impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto....*”.

^^^

**b. Con riferimento alla disciplina relativa alla risoluzione della concessione autostradale di cui era titolare la proponente**

-) Il **d.l. n. 68/2022, contenente** “ *Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile..*” **convertito con modificazioni dalla l. n. 108 del 5 agosto 2022**, dispone, per quanto qui interessa

- **all'art.7 ter, contenente** *“Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25”*
- **al co 1 che** *“ 1. La convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra l' \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e' risolta per grave inadempimento del concessionario, \_\_\_\_\_, sulla base delle motivazioni di cui al decreto della Direzione generale .....del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro .... in data 7 luglio 2022. ...”* ;
- **al co 2 che** *“....in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture .... in qualita' di concedente della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarita' della concessione di detta rete autostradale alla societa' in house ....., l' \_\_\_\_\_ assume a decorrere dall'8 luglio 2022....la gestione delle autostrade A24 e A25....”* ;
- **al co 11 che** *“ Fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della societa' \_\_\_\_\_ agli obblighi previsti dalla convenzione unica di cui al comma 1, l'importo previsto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' determinato secondo le modalita' previste dal-l'articolo 7-bis, comma 1, del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3.*
- **al co 12. che** *“ Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede a trattenere sull'importo di cui al comma 11, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis, comma 2, una somma corrispondente all'entita' delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica di cui al comma 1, dovute e non ancora versate dalla \_\_\_\_\_ all' \_\_\_\_\_ alla data dell'8 luglio 2022. Il versamento all' \_\_\_\_\_ delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 7-bis, comma 2.”*

- **all'art. 7 bis, rubricato “ Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali”**
- **al co 1 che “ 1. In caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto ai sensi del quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 35 e' determinato, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria societa' di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici dall'estinzione della concessione. E' fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente, finalizzate a verificare lo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione.**
- **al co 2 che “ Il concedente e' autorizzato a trattenere dall'ammontare determinato ai sensi del comma 1 l'importo corrispondente all'eventuale credito vantato dall' , a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario. Le somme trattenute sono versate all' nei termini e secondo le modalita' definiti con la medesima societa' e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto del flusso di cassa derivante dai proventi della gestione dell'infrastruttura autostradale eventualmente affidata all' ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.**
- **al co 3 che “ . Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una**

*dotazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-**quater**”;*

-) le **disposizioni richiamate dall'art 7bis del d.l. n. 68/2022** ai fini della determinazione delle somme spettanti al concessionario a seguito della risoluzione per inadempimento della concessione sono

- **l'art. 35 co 1 quarto periodo del d.l. n. 162/2019, contenente** “ *Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica*”, **a sua volta rubricato** “ *Disposizioni in materia di concessioni autostradali*” alla cui stregua “*Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).* “
- **l'art. 176 co 4 lett a) del d.lgs n. 50/2016 contenente il** “*Codice dei contratti pubblici*”, **rubricato** “ *Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro*” **alla cui stregua** “ *4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;*

-) il combinato disposto degli artt 7 bis del dl. n. 68/2022 e 35bis co 1 quarto periodo del **d.l. 162/2019 non richiama le restanti lettere b) e c) dell'art. 176 co 4 del d.lgs n. 50/2016**

che considerano altresì “..b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione”.

^^^

c. Con riferimento alla disciplina normativa emergenziale relativa al corrispettivo della concessione autostradale affidata alla proponente .

-) Il **d.l. n. 50/2017 contenente** “ *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, (convertito con modificazioni dalla **l. n. 976/2017**), nell’ambito del **Titolo IV, dedicato alle “ Misure urgenti per il rilancio economico e sociale ”**, Capo I, a sua volta dedicato alle “ *Misure nel settore dei trasporti*”, **all’art. 52 quinquies**, introdotto con la legge di conversione, rubricato “ *Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25*”, ha disposto per quanto qui interessa che “ *1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228..*” - legge di stabilità per il 2013 che ha previsto rinegoziazione delle condizioni della concessione in esame in considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile ed anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza- “ *.. e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da*

approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. **Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all' \_\_\_\_\_ delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell' \_\_\_\_\_, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all' \_\_\_\_\_”;**

-) successivamente, il **d.l. n. 123/2019 contenenti** “ Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici” convertito con modificazioni dalla l. n. 156/2019, **all'art. 9tricies semel, rubricato** “ **Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25**”, **ha disposto che** “ 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, **è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.**

3. **Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all' \_\_\_\_\_ delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le**

scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa. nL. 12 dicembre 2019, n. 156”.

^^^

d. Con riferimento alla tutela del credito per il recupero di finanziamenti pubblici, anche sotto forma di garanzia ex d.lgs n. 123/98

-) Il **d.lgs 123/1998**, contenente “ *Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese...* ” dispone, per quanto qui interessa,

- all’art 9 , rubricato “ *Revoca dei benefici e sanzioni* ” al **comma 5** , che “ *... i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo..* ” e cioè quelli derivanti dagli “ *...interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive* ” di cui all’art 1 del **d.lgs n. 123/98** e che alla stregua del successivo **art 7** “ *...sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale....., concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato* ” “ *...sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. ...* ”.

\*\*\*

**Ritenuto nel caso di specie** che a seguito dei rilievi formulati con il menzionato decreto datato 8 02 2023, la proponente:

-) ha integrato tutta la documentazione di cui era stata rilevata la mancanza, ed infatti

- ha depositato la certificazione dei debiti contributivi *ex art. 363 CCII* con la correlativa **nota dell’attestatore ( all. 33e 34 del 1.03.2023)**;
- ha depositato *ex art 289* l’ultimo bilancio consolidato di gruppo, relativo all’esercizio 31.12.2021, approvato in data 14.02.2023 e depositato in data 23.02.2023 al registro delle imprese \_\_\_\_\_, avendo la controllante \_\_\_\_\_ sede legale a \_\_\_\_\_ i ( all. 29 del 24.02.2023);
- ha precisato *ex art 289 CCII* che la pubblicità prevista dall’art 2497 bis c.c. è stata effettuata presso il registro delle imprese \_\_\_\_\_

- in ordine ai rapporti infragruppo, oltre a rinviare allo specifico paragrafo 19 del piano integrato, ha depositato la lista completa dei contratti e dei pagamenti, distinti per tipologia, da essa posti in essere con società del gruppo, affermando l'**insussistenza dei presupposti per l'esercizio di azioni revocatorie e risarcitorie**;

-) ha non solo **integrato la proposta di trattamento dei crediti previdenziali** con la previsione per cui il relativo **pagamento avverrà entro e non oltre 12 mesi dall'omologazione del concordato**, previsione inserita anche nella proposta di transazione ex art 88 CCII, ma ha anche depositato **atto d'impegno della controllante indiretta**

**del 24.02.2023 ( all. 32 del 24.02.2023) con cui quest'ultima ha garantito tale pagamento per l'esatto importo indicato nel piano**, alle condizioni sospensive dell'omologazione del concordato proposto e del mancato pagamento integrale dei crediti in questione, e alla condizione risolutiva della risoluzione ovvero dell'annullamento del concordato omologato; a tale integrazione della proposta è corrisposta integrazione dell'attestazione circa la solidità economico -patrimoniale del gruppo d'appartenenza della proponente e della società controllante indiretta \_\_\_\_\_, il quale al 31.12.2021 era titolare di commesse da eseguire per circa 346.200.000,00, e circa la dimensione dei flussi di **cassa della garante Toto Holding spa, risultata di entità largamente superiore all'impegno assunto, e nell'insieme tali da far ritenere all'attestatore ragionevole la capacità di adempimento della garanzia così assunta**;

-) ha depositato **attestazione integrata** ( all. 15bis del 24.02.2023) che ha **meglio esplicitato le tabelle illustrative dell'analisi di sensitività** ( *cf*r ivi pgg. 353 e ss), anche con specifico riferimento all'**incidenza dell'ipotesi peggiore** - cd Scenario c – di ritardata realizzazione nel 2035 dell'**incasso del credito da indennizzo connesso alla risoluzione della concessione autostradale e con un'ipotizzata riduzione dello stesso di euro 649 milioni**, con indicazione del suo valore residuo nella misura di euro 528.300.000,00 ( *cf*r ivi , tabella a pg 362), con conseguente incremento di euro 6,2 milioni dei costi diretti per effetto della stima degli oneri afferenti alla **gestione operativa, essenziali a sostenere il funzionamento dell'organizzazione aziendale fino al 2035, in luogo del 2027 secondo le previsioni del piano**, ma anche con decremento degli oneri tributari in prededuzione per euro 182,3 milioni, per effetto del minor

valore del credito da indennizzo e della conseguente imposizione fiscale connessa, ed inoltre con decremento degli oneri della giustizia per euro 4,8 milioni, per effetto della riduzione **dell'attivo su cui vengono determinati i compensi con riferimento** al valore medio di cui al DM n. 30 del Ministero della Giustizia del 25.01.2012;

-) infine ha inserito la **nuova classe 8bis** al fine di superare definitivamente le criticità segnalate dai commissari con riferimento al difetto compatibilità con la **previsione dell'art 85** co 2 CCII, sopra riportata, della mancata formazione di una classe specifica per la parte del **credito da rimborso del finanziamento concesso da** **nell'ambito dell'operazione di** **garantita da** **in base alla disciplina pubblicistica del d.lgs 123/98 con lo speciale privilegio di cui all'art 9 co 5 di tale legge** : tale **novità ha l'ulteriore merito di** evidenziare la sorte del trattamento di tale parte di credito per **l'ipotesi in cui** **escuta la garanzia offerta da** **con l'effetto di** **attualizzare il credito di regresso di quest'ultima, altrimenti inesistente e con esso anche la classe 3, che dunque allo stato è eventuale, e sostituire per l'importo corrispondente a quello della garanzia escussa gli Sfp destinati a** **con quelli previsti per** **con regolamentazione coerente con la disciplina posta dal suddetto art 9 co 5 del d.lgs n. 123/98.**

\*\*\*

#### **Ritenuto in conclusione che**

-) la completezza della documentazione e delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 39 e 289 CCII alle società facenti parte, come la proponente, di un gruppo di imprese, e la coerenza del contenuto della proposta e del piano di concordato presentati con la normativa vincolante *ex* artt. 84, 85 e 87 CCII, per le parti **d'interesse sopra riportate, concorrano nel far ritenere la proposta ed il piano di concordato presentati da** **giuridicamente ammissibili;**

-) in particolare, la stessa lettera dell'art. 84 co 4 CCII, nella parte in cui prevede che l'apporto di risorse esterne nell'ambito del concordato liquidatorio sia tale da assicurare il pagamento almeno del 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari, originari o per

**degradazione di quelli con prelazione, evidenza che il presupposto d'applicabilità di tale previsione è la proposta di un pagamento parziale di tali crediti;**

-) pertanto, atteso che la proposta ed il piano di concordato proposti prevedono, nel caso di specie, il pagamento integrale di **tutti i crediti, seppure per molti di essi tramite l'attribuzione di Sfp**, ma comunque emessi per il loro integrale valore nominale e tali da consentire, con la loro attribuzione alla data di omologa del concordato, **l'integrale esecuzione di quest'ultimo, difetta il presupposto applicativo dell'art. 84 co 4 CCII e dunque dell'obbligo di apporto di risorse esterne da esso imposto;**

-) **ed infatti, l'indiscutibile, oggettiva componente di rischio in ordine all'effettivo rimborso degli Sfp in misura corrispondente al valore per il quale essi verranno emessi, rimborso integrale o parziale a sua volta dipendente, per larghissima parte, dall'effettiva entità del credito da indennizzo che il Mit liquiderà e quindi corrisponderà alla proponente ex artt. 7 bis e 7 ter del d.l. n. 68/2022 già decurtato dei crediti di Anas spa per corrispettivi di concessione non corrisposti, costituisce oggetto solo delle valutazioni di convenienza riservate ai creditori che ne sono beneficiari secondo le previsioni concordatarie, valutazioni che saranno espresse mediante l'esercizio del diritto di voto ex artt. 47 e 48 CCII ovvero l'opposizione all'omologazione;**

-) **l'oggettiva componente di rischio in ordine all'effettivo rimborso degli Sfp esula, invece, del tutto anche da quel giudizio sommario di fattibilità del piano di concordato liquidatorio pur attribuito al tribunale dall'art 47 co 1 lett.a) CCII, il quale prevede, infatti, una valutazione circa la sua ' non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati': ciò perché obiettivo del concordato proposto, nel caso di specie, non è l'effettivo rimborso degli Sfp ma solo l'attribuzione di questi ultimi a determinate classi di creditori quali mezzi di pagamento diversi dal denaro, e che dunque, affinché tali effettivamente siano, è sufficiente che non appaiano manifestamente privi, *ab origine*, dell'attitudine ad attribuire un'utilità economica sostitutiva del valore per il quale vengono conferiti, e la cui consegna, di per sé, come detto, esegue il concordato.**

-) Ciò precisato, salvi gli esiti delle verifiche e delle ricostruzioni che i commissari compiranno ed esprimeranno nelle relazioni *ex artt. 105 co 1 e 107 co 3 CCII e nell'allegato* elenco dei creditori e degli importi per i quali gli stessi saranno ritenuti legittimati **all'espressione del voto, ed impregiudicata la decisione che ai fini del voto e del calcolo delle** maggioranze dovrà assumere il giudice delegato *ex art 107 co 6 e 108 CCII*,

- dovrà essere verificato, appunto al momento del voto, se a tale data creditore unico della classe 8 bis, abbia escusso la garanzia ad essa prestata *ex d.lgs n. 123/98* da \_\_\_\_\_ **per l'importo di euro 34.759.013,00: in caso negativo, non** avendo acquisito \_\_\_\_\_ la titolarità del credito di regresso nei confronti della proponente, la relativa classe 3 non sarà ancora attuale e sarà ammessa al voto solo **per l'intero importo del proprio credito; in tale evenienza, se in seguito al voto e all'eventuale approvazione del concordato,** \_\_\_\_\_ escuterà la garanzia offertale da \_\_\_\_\_, **al momento dell'eventuale omologa del concordato saranno attribuiti a \_\_\_\_\_, per l'importo di euro 34.759.013,00 gli Sfp ( cd " SFP d.lgs 123/98" ) previsti per la classe 3, classe che, dunque, per effetto dell'escussione della garanzia in questione sarà diventata attuale, e a \_\_\_\_\_ gli Sfp previsti per la classe 8 per la residua parte del proprio credito ( cd "SFP ex PF"). Se al contrario al momento del voto \_\_\_\_\_ avrà già escusso la garanzia offertale *ex d.lgs n.123/98* da \_\_\_\_\_, e dunque sarà già venuto ad esistenza nei confronti della proponente il credito di regresso di \_\_\_\_\_ per euro 34.759.013,00, privilegiato **in base alla speciale disciplina dell'art. 9 del d.lgs n.123/98**, divenuta attuale anche la classe 3 e venuta meno la corrispondente classe 8 bis, \_\_\_\_\_ sarà correlativamente ammessa al voto in quanto destinataria comunque di Sfp, ancorchè con disciplina differenziata compatibile con il grado di privilegio *ex art 9 del d.lgs n.123/98*, mentre \_\_\_\_\_ esprimerà il voto come componente della classe 8 solo per la parte **residua del proprio credito non realizzato tramite l'escussione della garanzia;****
- è effettivamente più che verosimile, come ipotizzato dai commissari nel parere del 27.02.2023, che la mancata previsione del diritto di voto per i **crediti previdenziali della classe 4 anche nell'ambito della proposta e del piano integrati, in cui comunque per essi è previsto un pagamento sì per cassa ma entro 12 mesi dall'omologa, sia conseguenza di un errore materiale; ciò perché, da un canto, non emerge né è stata**

motivata per essi alcuna ragione di differenziazione rispetto ai crediti delle altre classi per i quali, invece, il diritto di voto è stato previsto e che, al pari dei crediti previdenziali, non ottengono un pagamento per cassa immediato alla data dell'omologa, e dall'altro i crediti previdenziali non sono del tutto postergati come i crediti chirografari delle società collegate e dei soci delle classi 11 e 12, per i quali ultimi la prevista negazione del voto risulta, invece, per tale motivo giustificata;

- considerazioni diverse appaiono invece rilevare per i crediti di aventi ad oggetto ex art 7 ter d.l. n. 68/2022 le “ .. **rate del prezzo di concessione dovute e non ancora versate ... alla data dell'8 luglio 2022**” i quali costituiscono in via esclusiva la classe n. 7 e sono stati pur essi esclusi dal voto nelle previsioni della proposta e del piano concordatari.

E' infatti indiscutibile che la vigente disciplina normativa della sua modalità di realizzazione ex artt. 7 ter co 12 e 7 bis co 2 d.l. n. 68/2022 assicura che nel momento stesso in cui il liquiderà con proprio decreto il credito d'indennizzo della proponente alla stregua del combinato disposto degli art. 7 bis co 1, 7 ter co 11 d.l. n. 68/2022, 35 co 1 quarto periodo d.l. n. 162/2019 e art.176, co. 4, lettera a) d.lgs n. 50/2016, il Mit stesso decurterà/ tratterrà' ex art. 7 ter co 12 d.l. n. 68/2022 l'importo dovuto dalla proponente per “ .. **rate del prezzo di concessione dovute e non ancora versate ... all' alla data dell'8 luglio 2022**”, ed il Mit stesso verserà tale importo all' .

Appare, dunque, che la **realizzazione di tali crediti di risulta insensibile alla proposta concordataria**, operando nelle stesse modalità in qualunque circostanza, a prescindere dalla pendenza o meno di un procedimento per la regolazione della crisi o di liquidazione giudiziale.

E' pur vero che, come evidenziato dai commissari sia nel parere relativo al piano concordatario originario che in quello relativo al piano integrato del 24.02.2023,

**non realizza i crediti in questione nell'immediatezza e per cassa, così come è vero che non ricevendo i crediti di della classe 7 nemmeno Sfp, nell'ipotesi in cui alla data dell'omologa del concordato il non abbia ancora liquidato l'indennizzo spettante alla proponente, tali crediti rischiano di trovarsi in posizione deteriore rispetto a quelli delle classi successive che invece ricevendo Sfp e**

trasferendoli possono ottenere rapidamente liquidità: tutto ciò, però, non è conseguenza di una scelta della proponente di limitare la pronta realizzazione dei crediti in questione di per coordinarla e subordinarla alle esigenze della ristrutturazione della propria impresa ma è piuttosto conseguenza di una precisa scelta normativa la **quale non sembra lasci spazio all'autonomia di alcuno dei soggetti** coinvolti da tale vicenda, e dunque nemmeno ad per valutazioni di convenienza rispetto ad un regime che, in quanto normativamente imposto, la proponente non potrebbe comunque modificare e non sarebbe comunque diverso **nell'ipotesi di non ammissione ovvero di mancata omologazione del concordato in esame.**

In conclusione, così ricostruita la relazione tra i crediti di per “ .. rate del prezzo di concessione dovute e non ancora versate ... alla data dell'8 luglio 2022” , soggetti alla disciplina ex art 7 ter d.l. n. 68/2022 ed i crediti di diversi da questi, inseriti invece nella classe 9 e destinatari di Sfp, appare legittimata **all'espressione del voto solo** relativamente a questi ultimi;

- **piano diverso da quello sin qui sondato, è invece quello relativo all'esatta quantificazione** dei suddetti crediti di che, si ribadisce, costituiscono in via esclusiva la **classe n. 7** ed hanno ad oggetto le “ .. rate del prezzo di concessione dovute e non ancora versate ... alla data dell'8 luglio 2022” soggette alla disciplina ex art 7 ter d.l. n. 68/2022 ed assunta nel piano nella misura di euro 326.392.229,76 : **rilevato, infatti, che l'art 52 quinquies** del d.l. 50/2017 ha sospeso il pagamento delle **rate relative agli anni 2015 e 2016 fino al 31 marzo** “..di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030” e **che l'art 9 tricies semel** del successivo d.l. n. 123/2019 ha sospeso il pagamento delle rate **relative agli anni 2017 e 2018 sino al** “al termine della **concessione**”, la quale si è realizzata ex art. 7 ter co 1 del d.l. n. 68/2022 alla data del **7 07 2022, non appare coerente con tali norme l'inclusione nel suddetto importo di** euro 326.392.229,76 delle solo rate relative agli anni 2015 e 2016 , sospese normativamente addirittura fino a date certe future - **al 31 marzo** “..di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030” – e non anche delle rate relative agli anni 2017/2018 quantificate in euro 122.916.002,00 ( **cf. pg 45 e ss dell'attestazione integrata, ed in** particolare pg 53 : all. 15bis cit; nonché pg 104 **ess** del piano integrato: all. 2 bis cit.)

che invece, avendo un'esigibilità normativamente fissata alla data di 'cessazione della concessione' appaiono a maggior ragione " *dovute e non ancora versate dalla* all' *alla data dell'8 luglio 2022*" , agli effetti della immediata 'decurtazione' dal credito della proponente per indennizzo ex art. 7 ter co 11 e 7 bis co 2 d.l. n. 68/2022 . Non appare da escludere, al riguardo, che avendo la proponente espressamente affermato a pg 107/108 del piano integrato che anche " *..le rate di prezzo di prezzo non scadute si intendono una componente da portare in deduzione del credito da indennizzo da subentro...*" ed avendo, d'altro canto essa mostrato immediata prontezza nel superare e sostenere anche con apporto finanziario ulteriore le criticità segnalate dai commissari e dal tribunale con riferimento al trattamento offerto ai crediti previdenziali, altrettanto possa avvenire nelle more del deposito della relazione dei commissari ex art 105 CCII con riferimento ai crediti in questione.

-) Attengono, invece, alla fattibilità della proposta e del piano concordatari elaborati dalla ricorrente , i **rilevi dell'ufficio del PM**, i quali sono dunque da valutare ex art 47 co 1 letta) CCII nei limiti della idoneità a renderli manifestamente inadatti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

-) **Ebbene, posta l'assenza di qualsiasi segnalazione o censura dell'ufficio del PM circa l'asseverazione in ordine alla stima dell'indennizzo spettante alla proponente compiuta dalla società**

- viene in rilievo, innanzitutto, la diversa disciplina normativa del credito risarcitorio del **e dei crediti dell' per rate di corrispettivo di concessione dovute e non versate**, in quanto mentre per il primo, certamente allo stato non certo, né liquido né esigibile, gli artt. 7 bis co 1 e 7 ter co 11 d.l. n. 68/2022, si limitano ad una previsione che in astratto non esclude la possibilità di una compensazione , tuttavia allo stato non **configurabile** ( "*.. salvo il diritto del concedente al risarcimento..*" ; "*...fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento della società .*") solo per gli altri, proprio perché certi, liquidi ed esigibili **opera la disciplina dell'immediata decurtazione- 'trattenimento' da parte del MIl dalla somma che quest'ultimo liquiderà in favore della proponente a titolo di indennizzo ex art 7 ter co 12 dl n. 68/2022;**

- la limitazione a 500 milioni della dotazione del fondo destinato al pagamento in favore **della proponente dell' indennizzo spettante, istituito dal medesimo art 7 bis al co 3 dl 68/2022**, non esclude nemmeno dal punto di vista letterale la possibilità di un suo **successivo incremento di fonte normativa per l'ipotesi in cui, effettivamente, l'applicazione dei criteri pure normativi posti per la liquidazione dell'indennizzo in questione evidenziasse l'insufficienza della dotazione attuale.**

-) **Escluso, dunque, che i rilievi dell'ufficio del PM palesino la ' manifesta inattitudine della proposta e del piano concordatari, quali formulati ed integrati dalla proponente, appaiono allo stato rilevare, ai fini della loro non negativa valutazione di fattibilità ex art 47 co 1 lett.a) CCII , anche**

- **la circostanza che il piano, nell' individuazione di quella fondamentale componente d'attivo rappresentata dal credito per indennizzo, abbia tenuto conto sia di tutto l'ammontare dei crediti di per rate del prezzo di concessione, da quest'ultima quantificato, nella missiva di riscontro alla lettera di circolarizzazione, in euro 884.445.518,00 ed esposto nella contabilità della proponente addirittura per il maggiore importo di euro 891.475.618,00 ( cfr pg 144 del piano integrato: doc. 2 bis cit; pg 46 dell'attestazione integrata : doc 15 bis) ,sia dell'ipotetico credito risarcitorio del concedente Mit , parametrato al costo delle manutenzioni non eseguite e considerato sotto forma di svalutazione del credito da indennizzo ( cfr pg 128 ess, 143 e ss , pg 171 e ss del piano integrato: doc. 2 bis cit );**
- la linearità e trasparenza nella formazione delle classi, **perfezionata con l'ulteriore formazione, in sede di integrazione della proposta e del piano, della classe 8 bis, e tali da far apparire chiara la rappresentazione ai creditori dell'estensione e del grado di rischio che gli stessi dovranno valutare nell'esercitare il diritto di voto; nella formazione delle classi e nell'articolazione del trattamento riservato a ciascuna è emersa, infatti, corrispondenza tra le peculiarità di disciplina, normativa o negoziale, dei crediti da cui ciascuna è composta ed il trattamento concordatario, amministrativo ed economico, a ciascuna riservato;**
- la prontezza e completezza con cui la proponente risulta aver colmato ed integrato le lacune informative e di disciplina segnalate in seguito al deposito del piano originario e la correlativa disponibilità delle risorse finanziarie e patrimoniali di tutto il gruppo

d'impresa cui la proponente appartiene, quest'ultima presupposta anche dalla normativa che ha disciplinato il temporaneo subingresso di nella gestione delle autostrade in concessione ( cfr in particolare art 7 ter co 3 , 4, 6 d.l. n. 68/2022) ;

- l'illustrata delimitazione normativa dei parametri sulla base dei quali dovrà essere liquidato l'indennizzo spettante alla proponente, tale da ridimensionare i margini di discrezionalità e conflittualità al riguardo;
- la circostanza che l'analisi di sensitività compiuta dall'attestatore e meglio esplicitata con l'integrazione abbia considerato nell'ipotesi peggiore, ma ritenuta non tale da pregiudicare la fattibilità del piano, una liquidazione dell'indennizzo spettante alla proponente in misura quasi prossima all'attuale entità della dotazione normativa del fondo a tal fine istituito dall'art 7 bis co 3 del d.l. n. 68/2022;
- la conferma dell'attendibilità della contabilità della proponente che appare offerta dalla sostanziale coincidenza sia tra il credito dichiarato da e quello esposto in contabilità , sia tra l'importo certificato da Inps dei crediti previdenziali e quello sulla base della contabilità sociale assunto nel piano.

-) **In definitiva**, la proposta concordataria ed il correlativo piano depositati da in data 13.12.2022 ed integrati in data 24.02.2023 risultano rispettivamente ammissibile e fattibile onde, fermi i rilievi esposti in motivazione, il concordato preventivo così proposto deve essere dichiarato aperto.

P.t.m.

**visti** gli artt. 45, 47 CCII co 1, 2 e 3 , 105, e 107 CCII ;

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto da con proposta e piano depositati in data 13.12.2022 come integrati in data 24.02.2023;

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;

conferma

la nomina dei commissari giudiziali avv. Massimo Bottari, avv. Daniele Vattermoli, dott. Temistocle Vellutini;

stabilisce

il 13.07.2023 ed il giorno 14.07.2023 quali date rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

fissa

il termine perentorio del 3.04.2023 per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della proponente della somma ulteriore rispetto a quella già versata *ex art 44 co 1 lett.d) CCII* fino alla concorrenza di euro 3.300.000,00.

Manda

**la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.**

Roma, 11.03.2023

Il Presidente  
dott. Stefano Cardinali